LEGALMAIL POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Data: Gio 27/04/2017 17:47

Da: "lazio.controllo"

A: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it, protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Deliberazione n. 19/2017/FRG Regione Lazio - Gruppo consiliare PSI per Zingaretti - Es. 2016

Allegato/i: Nota di trasmissione Del-n-19-2017-FRG Regione Lazio Gruppo consiliare PSI per Zingaretti - Es. 2016.pdf*(dimensione 21 KB)* Del-n-19-2017-FRG Regione Lazio Gruppo consiliare PSI per Zingaretti - Es. 2016.pdf*(dimensione 763 KB)*

Per gli adempimenti di Vs competenza si inoltra la deliberazione indicata in oggetto adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio nella Camera di consiglio del 21 aprile 2017.

URL: REGISTRO UFFICIALE.0009462.I.28-04-2017.H.09:10

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

CORTE DEI CONTI

0002947-27/04/2017-SC_LAZ-T99-P

Ill.mo dott. Daniele Leodori
Presidente del Consiglio regionale per il Lazio
Via della Pisana, n. 1301
00163 ROMA
P.E.C.: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it

Ill.mo dott. Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio
Via Cristoforo Colombo, 212
00145 ROMA
P.E.C.: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0009462.I.28-04-2017.N.09.10

Oggetto: Deliberazione n. 19/2017/FRG - Gruppo consiliare Partito Socialista Italiano per Zingaretti.

Si trasmette in allegato la deliberazione indicata in oggetto adottata dalla Sezione Regionale di controllo per il Lazio nella Camera di consiglio del 21 aprile 2017.

Il Responsabile del Servizio di Supporto
Emanuele Landolina

Via Monzambano, n. 10 00185 ROMA | Tel. 06.3876.5768 – 06.3876.5509 | Fax 06.4940590 | e-mail: lazio.controllo@corteconticert.it

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T39
DOC. INTERNO N.64425697 del 26/04/2017

CBL - REGISTRO UFFICIALE - 0009462 - I - 26-04-2017 - H. 09:10

Deliberazione n. 19/2017 FRG
Rendiconto Gruppo consiliare – P.S.I. per Zingaretti
Es. 2016 – Regione Lazio

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

nella Camera di consiglio del 21 aprile 2017

composta dai seguenti magistrati:

Carlo Chiappinelli	Presidente;
Maria Luisa Romano	Consigliere;
Carmela Mirabella	Consigliere;
Rosalba Di Giulio	Consigliere, relatore;
Angela Pria	Consigliere;
Oriella Martorana	Primo Referendario;
Antonio Di Stazio	Primo Referendario;
Elena Papa	Primo Referendario.

VISTI gli artt. 11, 28, 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 7, comma 7, della L. 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013, recante: «*Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano*», nella seduta del 6/12/2012;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/2000 del 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, modificato prima con le deliberazioni delle S. R. n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, successivamente, con la delibera n. 229 del 19

giugno 2008 del Consiglio di Presidenza nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U.R.I. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, nel vigente testo come da ultimo modificato dalla legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 e, in particolare, gli articoli 22, 24, 25 e 31;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6, recante: «*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*» e ss. *mm. ii.* e, in particolare, l'art. 37;

VISTA la L. R. 28 giugno 2013, n. 4, recante «*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione*»» e, in particolare, gli artt. 11, 12, 13, 14 e 15;

VISTO il Regolamento del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione n.198 del 16 maggio 1973, come modificato con delibera n.62 del 4 luglio 2001, con particolare riguardo agli articoli 12, 12-bis e 13;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 39 della L. R. 18 febbraio 2002, n. 6, con la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003 e modificato con successive delibere dell'U.P. e, in particolare, gli artt. 3, 11, 13, 14 e 434;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n.6/2017/INPR del 3 febbraio 2017, recante "*Linee di indirizzo in materia di controllo dei Rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Lazio*";

VISTO il decreto n.3 del 1° marzo 2017, con cui il Presidente della Sezione controllo per il Lazio ha ripartito tra i magistrati l'incarico di controllare i rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione collegiale istruttoria di questa Sezione n.15/2017/FRG depositata il 16 marzo 2017;

ESAMINATA la documentazione allegata alla nota n.577/SP dell'11 aprile 2017, con cui il Presidente del Gruppo P.S.I. PER ZINGARETTI ha inviato chiarimenti per il tramite del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, che li ha inoltrati con nota 586/SP del 13 aprile 2017, acquisita a protocollo della Sezione il 13 aprile 2017 e prot. al

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0009462.I.28-04-2017.H.09:10

n. 2754;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 10 del 19 aprile 2017, con cui la Sezione è stata convocata in Camera di consiglio per deliberare, ex art.1, comma 10, del D.L. n.174/2012, sugli esiti delle istruttorie condotte sui rendiconti presentati dai Gruppi del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio 2016;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Rosalba Di Giulio;

PREMESSO

Con nota prot. n. 295/SP/2017 del 28 febbraio 2017, acquisita in pari data da questa Sezione, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso, ai fini del controllo successivo di regolarità finanziario-contabile di cui all'articolo 1, commi 10 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni, tra gli altri, il rendiconto relativo all'esercizio 2016 del Gruppo consiliare **P. S. I. per Zingaretti.**

A conclusione della verifica condotta sul rendiconto e sulla documentazione allegata, il magistrato istruttore ha riscontrato talune difformità rispetto alle prescrizioni normative che regolano la materia, come declinate dal D.L. n. 174/2012 e dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dalle leggi regionali menzionate in epigrafe, come successivamente interpretate dalla Sezione di controllo con delibera di indirizzo n.6/2017/INPR del 3 febbraio 2017, nonché molteplici aspetti meritevoli di chiarimenti. Conseguentemente, ha inviato delibera collegiale istruttoria n.15/2017/FRG, depositata e contestualmente comunicata al Gruppo in data 16 marzo 2017.

Esaminati e valutati i chiarimenti e le integrazioni documentali forniti dal Presidente del P.S.I. per Zingaretti per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, con le note indicate in epigrafe, il relatore ha deferito la questione al Collegio, per deliberare sulle relative risultanze. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente della Sezione ha convocato la Camera di consiglio per il giorno 21 aprile 2017, per deliberare sulla regolarità dei rendiconti presentati dai Gruppi del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio 2016.

CONSIDERATO

1. L'utilizzo di risorse a carico della finanza pubblica per finanziare i Gruppi del Consiglio regionale impone la massima trasparenza della relativa gestione e comporta l'obbligo per i Gruppi stessi di fornire, attraverso la corretta rendicontazione dei fatti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0009462.I.28-04-2017.H.09:10

della gestione, effettuata nell'osservanza della disciplina contabile, le informazioni necessarie a soddisfare l'interesse pubblico a conoscere in modo chiaro ed esaustivo come tali risorse siano state adoperate.

L'art. 1, commi 9 e ss., del D.L. n. 174/2012, prevede che i Gruppi consiliari dei Consigli regionali sono tenuti ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo le Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, (recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012) e corredato della documentazione giustificativa ivi indicata.

Detto rendiconto deve essere idoneo ad evidenziare correttamente i fatti di gestione e va tempestivamente trasmesso, completo della documentazione attestante la regolare tenuta della contabilità, da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, affinché quest'ultimo possa adempiere all'obbligo del relativo invio alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio controllato.

Entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, la Sezione regionale di controllo della Corte deve dichiarare la sua regolarità ovvero, in caso di riscontrata non conformità al modello normativo – del rendiconto o della documentazione a questo allegata – deve trasmettere al Presidente del Consiglio regionale una "comunicazione" di regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni per le integrazioni istruttorie, con conseguente sospensione dei termini di legge per la pronuncia della Sezione.

Alla mancata regolarizzazione entro i termini consegue l'obbligo di restituzione "*a carico del bilancio del consiglio regionale*" delle somme ricevute e non rendicontate (cit. art. 1, comma 11).

Ugualmente è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto e non rendicontato il Gruppo che non abbia fatto pervenire nei termini il rendiconto alla Sezione di controllo della Corte, ovvero il Gruppo nei cui confronti la Sezione di controllo abbia deliberato la non regolarità del rendiconto (art.1, comma 12).

2. Ciò premesso in ordine alla procedura dettata dal D.L. n. 174/2012, occorre brevemente ricordare che la Corte costituzionale, chiamata a valutare sotto più profili la legittimità delle disposizioni sopra ricordate, ha contribuito a precisare meglio i confini del controllo cui è chiamata questa Corte.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0009462.I.28-04-2017.H.09:10

La Consulta ha, infatti, chiarito che esso ha il carattere di una *"analisi obbligatoria di tipo documentale"*, idonea a verificare l'inerenza delle spese *"all'attività istituzionale del Gruppo"* ai sensi dell'art. *1, comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2012* e deve *"conformarsi al controllo di legalità-regolarità"* (Corte Cost., sent. n. 39/2014). Ed ha aggiunto che per tale ragione la Sezione, attraverso la disamina dei documenti allegati al rendiconto, viste le somme percepite da ciascun Gruppo consiliare, *"verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"* (Corte Cost., sent. n. 39/2014). Tale disamina deve, dunque, essere svolta senza entrare nel merito delle scelte discrezionali dei Gruppi, ma ciò non impedisce a questa Sezione di verificare il rispetto dei limiti esterni dell'esercizio del potere discrezionale di spesa intestato ai medesimi, sindacandolo sotto i profili di manifesta irragionevolezza o non inerenza delle spese all'attività istituzionale, ove si esorbitino quelli che sono indicati dalla stessa Consulta come i *"limiti del mandato istituzionale"* (Corte Cost., sent. n. 39/2014).

I giudici costituzionali hanno confermato il perimetro e la valenza dell'attività di controllo in questione, affermando che *"se da un lato non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"* (Corte Cost., sent. n. 263/2014).

In quest'ottica, l'attività di controllo intestata alla Corte dei conti *"si pone in continuità con l'auspicio già formulato da questa Corte «che il conferimento di contributi finanziari e di altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei gruppi consiliari sia sottoposto a forme di controllo più severe e più efficaci di quelle attualmente previste, le quali, pur nel rispetto delle imprescindibili esigenze di autonomia garantite ai gruppi consiliari, siano soprattutto dirette ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità effettivamente indicate dalla legge» (sentenza n. 1130 del 1988)"* (in tal senso: Corte cost. sent. n. 263/2014).

Negli stessi termini è intervenuta la pronuncia della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, che nell'occasione ha osservato, tra l'altro, come *"il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari non ha carattere collaborativo"*, in quanto la legge fa

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0009462.1.28-06-2017.H.09:10

discendere dalla declaratoria di irregolarità conseguenze sanzionatorie, tra cui è sicuramente inquadrabile l'obbligo restitutorio di cui al cit. comma 11. In questa sede, le Sezioni Riunite hanno confermato che trattasi di controllo non di merito, "*ma di legalità-regolarità*", consistente "*in un accertamento di conformità alla normativa generale e di settore, regionale e statale*" (Corte dei conti, SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 42/2014/EL).

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il sindacato della Sezione regionale di controllo investe, in via preliminare, la conformità formale del rendiconto e della documentazione ad esso allegata al modello predisposto ed ai criteri indicati in sede di Conferenza Permanente ed adottati con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (allegato "B").

Il controllo esterno della Corte dei conti è, inoltre, finalizzato a verificare che nel rendiconto i fatti di gestione siano stati correttamente esposti, nel rispetto delle regole stabilite dalla legge e delle prescrizioni e dei criteri fissati dalle citate Linee guida (allegato "A" del D.P.C.M.), secondo le indicazioni fornite nelle Linee di indirizzo predisposte da questa Sezione, con deliberazione n. 6/2017/INPR del 3 febbraio 2017.

Il *focus* del controllo è costituito dall'accertamento della regolarità contabile del conto e dal riscontro del rispetto dei fondamentali criteri della coerenza e dell'inerenza della spesa all'attività del Gruppo consiliare.

Sussiste a tal fine la necessità, in relazione tutte le spese rendicontate come sostenute con i contributi in questione, che sia prodotta una documentazione giustificativa la quale, oltre ad essere leggibile, indichi la causale, le circostanze e la finalità della spesa in modo idoneo a consentire tale giudizio di inerenza ai fini ed all'attività istituzionale.

4. I Gruppi consiliari ricevono due tipologie di contributi: la prima finalizzata a coprire le spese di funzionamento (art.2, comma 1, lett. g) del D.L. 174/2012) e la seconda deputata al finanziamento delle spese per il personale (art.2, comma 1, lett. h) del D.L. 174/2012). Il vincolo di destinazione impresso a livello normativo non consente l'utilizzo dei contributi per finalità diverse rispetto a quelle per cui sono stati attribuiti, dovendosi escludere quindi ogni forma di utilizzo incrociato tra le due tipologie. Detto vincolo permane anche nel passaggio da un esercizio all'altro, tant'è che i relativi fondi cassa non utilizzati al 31.12 possono soltanto essere reiscritti nelle dotazioni di competenza dell'esercizio successivo per la medesima categoria di spesa.

CRL-REGISTRO UFFICIALE.0009402.1.28-04-2017.H.09:10

È inoltre vietato utilizzare le risorse destinate al funzionamento dei Gruppi per rimborsare le spese sostenute dal singolo Consigliere nell'espletamento del proprio mandato o le altre sue spese personali, nonché – in generale – le spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario e le spese relative all'acquisto di automezzi (art.1, comma 6, D.P.C.M. 21.12.12).

5. Successivamente all'entrata in vigore del citato D.P.C.M., il Consiglio regionale della Regione Lazio ha approvato la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione. Tale normativa detta una specifica disciplina per i contributi attribuibili ai Gruppi consiliari per spese di funzionamento (articolo 11), in relazione alle modalità di rendicontazione annuale (articolo 12), per la restituzione delle somme (articolo 13, come modificato dalla L.R. 2014 n.12) nonché per i contributi attribuibili ai Gruppi consiliari per spese di personale (articolo 14, comma 4).

6. I contributi per spese di funzionamento sono disciplinati dall'articolo 11, comma 3, della L.R. 28 giugno 2013 n. 4, il quale stabilisce che *"in conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'importo da erogare a ciascun gruppo ai sensi del comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è costituito, al netto delle spese per il personale assegnato, da:*

a) una quota pari ad euro 5.000,00 per ciascun consigliere componente il gruppo;

b) una quota determinata moltiplicando il coefficiente pari ad euro 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, dividendo il prodotto così ottenuto per il numero dei consiglieri e assicurando comunque una quota minima per gruppo, secondo le modalità individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.".

6.1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 64 del 24 settembre 2013 è stato adottato un Atto di Indirizzo con il quale, in applicazione del comma 3 del su riportato articolo 11, è stato individuato il criterio di riparto della somma di cui alla lettera b), attribuendone il 25% in parti uguali fra i Gruppi consiliari e il restante 75% in proporzione al numero dei Consiglieri componenti i Gruppi. Con il medesimo Atto di

CRL-REGISTRO UFFICIALE.0009467.1-28-04-2015-H.09:10

Indirizzo è stata, altresì, prevista una modalità di erogazione mensile del contributo di funzionamento, al fine di consentire le eventuali compensazioni derivanti dalle variazioni sia del numero dei Gruppi, sia dei rispettivi componenti, in ottemperanza al comma 5 dell'art.1 della richiamata L. R. n.4 del 2013.

Tale sistema presuppone una istruttoria preventiva, a cura del Servizio Tecnico Strumentale del Consiglio regionale, che deve annualmente operare la quantificazione delle somme da assegnare (secondo le modalità previste dal citato Atto di indirizzo n. 64/2013) e la loro ripartizione, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, tra i Gruppi consiliari, da inserirsi poi in una specifica delibera dell'Ufficio di Presidenza.

6.2. Per l'esercizio 2016 le risorse economiche per spese di funzionamento sono state assegnate ai Gruppi, da ultimo ed in via definitiva, con delibera U.P. n. 215 del 29 dicembre 2016, che le ha quantificate in un totale di €. 527.644,35, con cui ha rideterminato il contributo da attribuirsi, in particolare, al P.S.I. per Zingaretti in €. 14.598,41.

6.3. Dalla documentazione prodotta emerge, tuttavia, un disallineamento tra la somma totale assegnata e quella erogata in concreto a titolo di funzionamento al Gruppo nell'esercizio 2016, quale si desume dai mandati di pagamento (il cui totale è pari all'importo di € 13.142,69) e dal corrispondente accredito sul conto corrente bancario del Gruppo riservato alle spese di funzionamento (il n.000103760778 con estratti conto in atti) e con l'importo poi annotato in entrata nel rendiconto per €13.142,69, residuando una *tranche* di € 1.455,72 verosimilmente erogata nel gennaio 2017, con discrasia tra i cicli contabili coincidenti con l'anno solare che si riverbera sull'ambito del controllo di questa Sezione.

7. I contributi per spese di personale sono disciplinati dall'art.14, comma 4, della L.R. 2013 n.4, che ha inserito un comma 4-bis e modificato il comma 5 nell'art.37 della L.R. n.6 del 2002, che risulta del seguente tenore:

"*4 bis. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale quantifica l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari nel rispetto del parametro del costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente e i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), senza posizione*

CRL-REGISTRO UFFICIALE.0009462.I.28-04-2017.H.09:10

organizzativa, per ciascun consigliere regionale.";

"*5. I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l'attività lavorativa richiesta. Al gruppo consiliare che esercita la facoltà di cui al presente comma è erogata una somma pari al costo che l'amministrazione sostiene per i gruppi consiliari di pari consistenza numerica che si avvalgono della struttura di cui al comma 1. I gruppi consiliari che esercitano detta facoltà, disciplinata dal regolamento di organizzazione, non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1.*".

L'articolo 14, commi 1 e 2, del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, come modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 24 settembre 2013, per le spese di personale, stabilisce che "*1. Ciascun Presidente del gruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della l.r. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo, salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo.*

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è comunicato al segretario generale. Al gruppo che ha esercitato tale facoltà è erogata una somma annuale, quantificata dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione, tenendo a riferimento, per ciascun consigliere componente il gruppo, il trattamento economico previsto per una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi il trattamento economico previsto dal CCDI, gli oneri a carico dell'Ente, ad esclusione della posizione organizzativa e di ogni altra maggiorazione prevista dal medesimo CCDI". Il contributo, erogato con ratei bimestrali, viene rimodulato dall'U.P., nel caso di variazione della consistenza numerica del Gruppo, entro il mese successivo alla variazione stessa e la sua erogazione "*è subordinata al rispetto delle norme contrattuali di riferimento*" secondo il comma 4 del citato art.14 del Regol. Org..Tale sistema presuppone una istruttoria preventiva, a cura del Servizio Tecnico Strumentale del Consiglio regionale, che deve annualmente operare la quantificazione delle somme da assegnare e la loro ripartizione, a titolo di contributo

CRL_REGISTRO UFFICIALE.0009462.I.28-04-2017.H.09:10

per le spese di personale, tra i Gruppi consiliari, da inserirsi poi in una specifica delibera dell'Ufficio di Presidenza.

7.1. Per l'esercizio 2016, le risorse economiche per spese di personale sono state assegnate ai Gruppi, da ultimo ed in via definitiva con delibera U.P. n. 209 del 21 dicembre 2016, che le ha quantificate in un totale di €. 3.131.975,17, rideterminando il contributo da attribuirsi, in particolare, al P.S.I per Zingaretti in €. 62.218,08. Tale ultima cifra risulta in pari importo liquidata con i mandati di pagamento prodotti, accreditata sul conto corrente bancario riservato alle spese di personale (il n.000103760909 con estratti conto in atti) ed iscritta in rendiconto.

8. Le esigenze di trasparenza e di pubblicità connesse alla natura pubblica dei contributi in esame, destinati ad una finalità istituzionale vincolata, correlata alla vita ed alla operatività dei Gruppi consiliari i quali sono strutture interne, necessarie e strumentali agli organi assembleari, costituenti proiezioni dei partiti politici nell'Assemblea regionale hanno trovato espressione nelle previsioni normative che hanno prescritto la pubblicazione dei relativi rendiconti "in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione" (art. 1, comma 10, D.L. 174/2012), facendone confluire le risultanze, per il tramite di quest'ultimo, nel rendiconto della Regione. L'art. 15 della L.R. 2013 richiede espressamente che i dati relativi al finanziamento della attività dei Gruppi consiliari siano telematicamente resi disponibili in tempo reale dalla Regione, attraverso l'istituzione di un apposito sistema informativo, oltre che al MEF ed alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici prevista dall'art.9 della L. 2012 n.96, anche alla Corte dei conti territorialmente competente.

9. Allo stato, continua a non risultare efficiente il collegamento telematico atto a rendere disponibili in tempo reale i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi a questa Sezione, nonostante l'art.15 della L.R. 2013 n.4 sia stato formalmente attuato dal Consiglio regionale con delibera U.P. n.64 del 24.9.2013, in quanto costituiva una delle "condizioni" alle quali l'art.2, comma 1, lett. L, del D.L. n.174/12 subordinava l'erogazione della quota dell'80% dei trasferimenti erariali alla Regione. La consultazione dei dati tramite Siripa non risulta agevole, in quanto tale sistema non consente di visionare né un archivio storico generale dei documenti contabili, né i bilanci preventivi e consuntivi relativi all'esercizio in corso, ma soltanto singoli atti, di

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0009462.1.28-04-2017.H.09:10

cui è peraltro necessario avere gli estremi specifici in termini di data e di numero di protocollo. Trattasi di adempimento in merito al quale non è stata fornita, né dai Gruppi né dall'U.P. del Consiglio reginale, alcuna risposta ai rilievi effettuati già in relazione ai precedenti esercizi e che resta funzionale ad esigenze di trasparenza e di celerità in sede di controllo sui rendiconti in esame, in chiave di potenziamento della sinergia tra controllore e controllati, non essendo stato ancora chiarito se tali dati confluiranno o no nella nuova BDAP.

10. La trasmissione del rendiconto a questa Sezione deve considerarsi tempestiva. Il termine di legge di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2016, conteggiato in osservanza dei principi processuali in materia di computo, con l'esclusione del *dies a quo* e l'inclusione del *dies ad quem*, veniva a spirare alla data del 1° marzo 2017 ed il rendiconto in esame è stato regolarmente trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, il 28 febbraio 2017 per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, con la nota in epigrafe.

11. Nel sindacato che questa Sezione è chiamata a svolgere in sede di controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari e che si connota in termini di regolarità contabile – in quanto precipuamente volto a controllare la veridicità e correttezza delle poste rendicontate – è immanente anche un importante profilo di legalità, da intendersi sia come controllo diretto "ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità effettivamente indicate dalla legge" (Corte cost. n.39/2014), sia come accertamento dell'entrata del rendiconto, diretto a verificare che l'attribuzione – prima che l'utilizzo – dei predetti contributi siano avvenuti nel rispetto della normativa generale e di settore, statale e regionale. In altri termini, l'accertamento della legittimità del titolo dell'entrata del rendiconto rientra pacificamente nel controllo di regolarità contabile svolto dalla Corte dei conti in via esterna e successiva.

12. Avendo avuto esito positivo l'accertamento della legittimità dell'entrata del rendiconto presentato dal P.S.I. per Zingaretti, si può passare all'esame del documento contabile riportato in calce alla presente delibera, che evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite dal Consiglio regionale per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, suddistinte per titoli e della relativa documentazione inviata a corredo del medesimo, anche alla luce delle integrazioni documentali effettuate dal Gruppo in risposta alle richieste istruttorie funzionali alla regolarizzazione.

CRL-REGISTRO UFFICIALE.0009462.I.28-04-2017.H.09:10

RENDICONTO 2016:

	Entrate disponibili nell'esercizio	Valori in €
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	13.142,69
2	Fondi trasferiti per spese di personale	62.218,08
3	Altre entrate	0,00
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	7.747,29
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	28.816,23
	Totale Entrate	**111.924,29**

	Uscite pagate nell'esercizio	Valori in €
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	27.788,19
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	21.055,78
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
6	Spese consulenze, studi e incarichi	1.907,68
7	Spese postali e telegrafiche	0,00
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9	Spese di cancelleria e stampati	0,00
10	Spese per duplicazione e stampa	0,00
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	571,80
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16	Altre spese (oneri bancari)	971,90
	Totale Uscite	**52.295,35**

	Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio	Valori in €
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	7.747,29
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	28.816,23
	Entrate riscosse nell'esercizio	75.360,77
	Uscite pagate nell'esercizio	52.295,35
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	17.438,60
	Fondo di cassa finale per spese di personale	42.190,34

CRL-REGISTRO UFFICIALE-0009463-I-28-04-2017-H.09:10

13. Occorre premettere che, pur essendo in astratto corretta la linea adottata dal Gruppo P.S.I. per Zingaretti di tenere due distinti conti correnti bancari (il n.000103760909 per funzionamento ed il n.0001037600778 per personale), di cui sono stati prodotti separati estratti conto, trattandosi di accorgimento funzionale a garantire il mantenimento della distinzione a livello operativo tra le due categorie di contributi nel corso della Legislatura, ciò poi a livello di prassi non è stato pienamente rispettato nell'esercizio 2016, poiché non sono stati effettuati i giroconti necessari a riconciliare il saldo bancario al 31.12.16 di tali conti con l'importo dei fondi cassa sussistenti a fine esercizio (tra le altre cose anche a causa dell'erroneo accreditamento dell'importo di 1.194,79 nel mese di novembre sul c/c personale anziché su quello per il funzionamento).

Il Fondo cassa esercizi precedenti spese del personale all'1.1.2016 (€28.816,23) quadra con la stessa voce riportata al n.5 come chiusa al 31.12.2015, ma già a fine 2015 non quadrava con l'estratto del conto corrente per personale al 31.12.15 (€28.543,22) ed ancor di più il Fondo cassa finale per spese del personale al 31.12.2016 (€42.190,34) non quadra con l'estratto del conto corrente per personale al 31.12.16 (€52.158,13).

Il Fondo cassa iniziale esercizi precedenti spese di funzionamento all'1.1.2016 (€7.747,29) quadra con la stessa voce riportata al n.4 chiusa al 31.12.2015, ma già non quadrava con l'estratto del conto corrente per funzionamento al 31.12.15 (€8.020,30) ed ancor di più il Fondo cassa finale per spese di funzionamento al 31.12.2016 (€17.438,60) non quadra con l'estratto del conto corrente per funzionamento al 31.12.16 (€7.470,81).

Sono differenze di entità tale da non potersi ricondurre alla mera circostanza che gli oneri bancari del conto corrente riservato alle spese del personale vengano classificati tra le spese di funzionamento, come sostenuto dal Capogruppo nella risposta del 7 aprile 2017, anche considerato che gli oneri bancari sono stati dal Gruppo stesso quantificati ed annotati alla voce 16 in € 971,90.

La somma dei fondi cassa iniziali (€28.816,23+€7.747,29) è comunque uguale alla somma degli importi giacenti sui due conti al 31.12.2015= (€28.543,22+€8.020,30), in entrambi i casi pari ad €36.563,52.

La somma dei fondi cassa finali (€42.190,34+€17.438,60) è comunque uguale alla somma degli importi giacenti sui due conti al 31.12.2015= (€52.158,13+€7.470,81) in entrambi i casi pari ad €59.628,94).

La sostanziale coincidenza dei predetti conteggi non esime dal rilevare che è auspicabile

CRL REGISTRO UFFICIALE.0009462.I.28-04-2017.H.09:10

per il futuro che il Gruppo, disponendo di due conti correnti bancari funzionalmente adibiti in modo distinto e separato alle entrate e spese, rispettivamente, di personale e di funzionamento, adotti in pratica tutti quegli accorgimenti utili a preservare tale distinzione in modo correttamente riconciliabile con le risultanze del rendiconto.

14. Il Presidente del Gruppo non ha adottato specifici atti di autorizzazione preventiva della spesa, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 dell'allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e dall'art. 12, comma 3, della L. R. n. 4/2013, ma in tal caso, trattandosi di Gruppo unipersonale, si può ritenere l'autorizzazione implicita nel pagamento delle relative spese.

15. Quanto, in particolare, ai contributi finalizzati a rimborsare le spese di personale, rilevata la carenza di comunicazione effettuata da parte del Presidente al Segretario generale per manifestare la volontà di optare in favore dell'assunzione diretta di personale ex art.37, comma 5, della L.R. n.6 del 2002, attuato dall'art. 14 del Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale, in alternativa all'utilizzo di strutture di diretta collaborazione, nonché dell'autodichiarazione circa il mancato utilizzo anche parziale delle strutture regionali di diretta collaborazione, si provvedeva a richiederle in sede istruttoria e le medesime venivano regolarmente inviate, comprova del difetto di avvalimento delle strutture amministrative regionali nell'esercizio in esame, per cui la Sezione ne prende atto.

16. Non risulta pertinente la risposta fornita alla richiesta di chiarimenti sulla mancata quadratura tra la somma complessiva per pagamento retribuzioni personale dipendente risultante dalle buste paga (€ 27.783,19) e quella di poco maggiore rendicontata per € 27.788,19 (né è stato prodotto il richiesto prospetto riepilogativo dei pagamenti bancari effettuati a tale titolo), per cui tale "squadro", seppure di minima entità permane e non risulta giustificato e, corrispondendo la movimentazione bancaria alla somma delle buste paga, è opportuno il regolarizzo in rettifica dell'errore materiale commesso nella rendicontazione.

17. Sono state prodotte ed acquisite le autorelazioni dell'attività da ciascuno dei quattro collaboratori e svolta nel 2016, nonché i titoli di prosecuzione del rapporto lavorativo di Luciani Alessandra e di Gentili Giuliana, che ne hanno determinato la proroga sino al 31 dicembre 2016 e forniti i chiarimenti richiesti in merito alle retribuzioni del personale dipendente ed alle consulenze.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0009462.I.28-04-2017.H.09:10

18. Il Gruppo ha fornito, in adempimento alle sollecitazioni istruttorie, elenco dettagliato, per ciascun modello F24 utilizzato nell'anno 2016 per il pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali, della quota parte dei versamenti imputabili ai singoli rapporti di lavoro cui le ritenute si riferiscono.

Sottraendo dal totale delle ritenute di competenza dell'anno 2016 (€ 21.942,03) la quota di dicembre 2016 (€ 3.101,09) in quanto pagata nel gennaio 2017 ed aggiungendovi la quota del dicembre 2015 (€ 2.214,84) in quanto pagata nel gennaio 2016, si giunge all'importo correttamente rendicontato di € 21.055,78. La regolarità contributiva dei contratti stipulati col personale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 (voce 2 delle uscite) è comunque comprovata dall'elenco dei contributi versati per ciascun collaboratore, che trova riscontro nei modelli F24 in atti e risulta altresì dimostrata dal rilascio al Gruppo, con validità sino al 16 giugno 2017, del DURC, in base a quanto disposto dall'art. 14, comma 6, del citato regolamento di organizzazione del Consiglio.

19. Nel prendere atto della articolata documentazione inviata dall'Ufficio di Presidenza in risposta alle esigenze istruttorie di ordine generale, necessarie e funzionali all'esame specifico dei singoli rendiconti, la Sezione si riserva un approfondimento in sede referente nell'ambito della programmazione, in un percorso di più ampia evidenziazione di natura contabile e finanziaria.

All'esito del controllo può concludersi che il rendiconto presentato è risultato nel complesso idoneo a conferire sufficiente rappresentazione dei fatti di gestione relativi all'esercizio 2016, in conformità ai principi generali della contabilità pubblica ed ai parametri normativi specifici.

20. La Sezione precisa, infatti, che la regolarità del presente rendiconto – accertata allo stato degli atti trasmessi, valutati nell'ambito dei poteri e competenze normativamente assegnate alla Corte dei conti secondo una modalità di controllo *"esterno di regolarità contabile, avente natura documentale"* (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) – non esaurisce il novero dei controlli e non preclude altri tipi di sindacato anche di merito e/o di legalità/liceità, incentrati sulle eventuali correlate responsabilità.

21. Ciò in quanto restano fermi il potere di indagine e la valutazione rimessa dall'ordinamento ad altri Organi-magistratuali e/o amministrativi e/o altre articolazioni di questa Corte, secondo le competenze a ciascuno attribuite per legge (cfr. per tutte:

delib. Sez. controllo Friuli Venezia Giulia n. FVG/30/2015/FRG).

Dall'erogazione di tali risorse pubbliche, a carico dei fondi del Consiglio regionale, in virtù del generale dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico, discendono infatti non soltanto l'obbligo di restituzione di quanto non rendicontato o non correttamente rendicontato (art. 1, commi 11 e 12, D.L. n.174/12), ma anche il fatto che la loro *mala gestio* può, nella ricorrenza di tutti gli altri presupposti di legge, generare responsabilità erariale o illecito penale.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, dichiara regolare il rendiconto 2016 del Gruppo P.S.I. PER ZINGARETTI, che evidenzia una spesa complessiva di € 52.295,35, a fronte di una entrata nel medesimo esercizio per € 111.924,29.

DISPONE

di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Presidente del Consiglio regionale del Lazio la presente deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 174/12, quale convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n.213 e ss. mm. ii., anche per consentire di curarne la pubblicazione.

Dispone di comunicare, per conoscenza, anche al Presidente della Regione Lazio.

Roma, 26 aprile 2017.

IL RELATORE
Rosalba Di Giulio

IL PRESIDENTE
Carlo Chiappinelli

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Depositato in Segreteria il 26 aprile 2017
Il Responsabile del Servizio di Supporto
Emanuele Landolina